

N. 00876/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00560/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso n. 560 del 2015, proposto da Pulitanò Domenico, rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Casile, per il presente giudizio domiciliato presso la Segreteria di questo Tribunale, in Reggio Calabria, viale Amendola n. 8/B

contro

- il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.;
- la Prefettura di Reggio Calabria, in persona del Prefetto p.t.;
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso la quale sono elettivamente domiciliati, in Reggio Calabria, alla via del Plebiscito n. 15;

per l'annullamento

del decreto di rigetto dell'istanza volta ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione per il porto di pistola per difesa personale, prot. n. 27967/W/2015/Area 1^Bis, fascicolo 3150/W del 19 marzo 2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2015 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con istanza presentata nell'ottobre 2013, l'odierno ricorrente ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione per il porto di pistola per difesa personale, rilasciatogli originariamente in data 6 maggio 2009.

Con avviso del 24 marzo 2014, veniva al ricorrente fornita informativa in ordine ai motivi ostativi all'accoglimento della suindicata richiesta, in ragione della mancata emersione di elementi sufficienti a dimostrare il bisogno di circolare armato.

Pur a seguito delle controdeduzioni formulate dal sig. Pulitanò, veniva nondimeno emesso l'avversato provvedimento, avverso il quale l'interessato deduce i seguenti argomenti di doglianza:

Eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di istruttoria. Violazione degli artt. 3 e seguenti della legge 241/1990. Violazione del principio del legittimo affidamento. Contraddittorietà ed illogicità nella motivazione dei provvedimenti di volta in volta adottati.

Assume parte ricorrente che l'Autorità avrebbe dovuto offrire congruo corredo motivazionale a sostegno dell'affermata inesistenza di ragioni suscettibili di consentirgli di circolare armato, segnatamente con riferimento alla presenza di

pregresse determinazioni con le quali il titolo di polizia di che trattasi era stato allo stesso sig. Pulitanò rilasciato.

Né l'Amministrazione avrebbe condotto i necessari accertamenti istruttori, preordinati alla concreta verifica in ordine alla eventuale presenza di sopravvenute circostanze suscettibili di denegare il rinnovo del permesso in discorso.

Con riferimento a pregressi provvedimenti favorevoli, l'atto ora gravato denoterebbe, quindi, profili di contraddittorietà suscettibili di infirmarne la legittimità.

Conclude la parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame ed il conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa.

La rilevata sussistenza dei presupposti indicati all'art. 60 c.p.a. consente di trattenere la presente controversia – portata all'odierna Camera di Consiglio ai fini della deliberazione dell'istanza cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta – ai fini di un'immediata definizione nel merito.

Prevede infatti la disposizione da ultimo citata che, “in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata”.

Quanto ai presupposti per l'adottabilità della tipologia di decisione da ultimo indicata, va soggiunto come il successivo art. 74 c.p.a. precisi che la sentenza in forma semplificata è suscettibile di definire il giudizio nel caso in cui l'adito organo di giustizia “ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso”; la

relativa motivazione potendo “consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme”.

Nel precisare che le parti presenti all’odierna Camera di Consiglio sono state al riguardo sentite, il ricorso all’esame si rivela infondato.

La normativa suscettibile di applicazione alla controversia all’esame è rappresentata:

- dall’art. 11 del TULPS di cui al R.D. 18 giugno 1931 n. 773, che così dispone: “Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

- 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- 2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.”

- dall’art. 43 dello stesso TULPS, che stabilisce:

“Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere concessa la licenza di portare armi:

- a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
- b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;
- c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.

La licenza può essere riusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi”.

La sentenza della Corte costituzionale 2-16 dicembre 1993 n. 440 ha dichiarato illegittime le suddette norme solo con riferimento all’attribuzione all’interessato dell’onere di dover provare la buona condotta, così confermando la piena legittimità degli accertamenti e delle valutazioni discrezionali dell’Autorità di pubblica sicurezza in ordine alla sussistenza di elementi oggettivi relativi alla buona condotta.

Con riferimento a questo aspetto, la giurisprudenza (cfr., *ex plurimis*, Cons. Stato, sez. III, 28 aprile 2015 n. 2162 e 14 ottobre 2014 n. 5398) ha affermato che “la valutazione al riguardo dell’Autorità di pubblica sicurezza, caratterizzata da ampia discrezionalità, persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l’abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili, tanto che il giudizio di “non affidabilità” è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a “buona condotta” (Cons. Stato, sez. III, 19 settembre 2013 n. 4666)”.

Nell'osservare come l'autorizzazione al possesso delle armi non integri un diritto, ma costituisca, piuttosto, il frutto di una valutazione discrezionale nel quale devono unirsi la mancanza di requisiti negativi e la sussistenza di specifiche ragioni positive, deve ritenersi che la regola generale sia rappresentata dal divieto di detenzione delle armi, che la autorizzazione di polizia è suscettibile di rimuovere in via di eccezione, in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito dell'autorità di pubblica sicurezza prevenire.

Può, conseguentemente, affermarsi che:

- l'autorizzazione alla detenzione ed al porto d'armi postulano che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell'ordine pubblico, nonché delle regole di civile convivenza (da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 11 marzo 2015 n. 1270);
- la valutazione che compie l'Autorità di Pubblica Sicurezza in materia è caratterizzata, quindi, da ampia discrezionalità e persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l'abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili;
- il giudizio di “non affidabilità” è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a “buona condotta” (Cons. Stato, sez. III, 27 aprile 2015 n. 2158 e 14 ottobre 2014 n. 5398).

Inoltre, va rammentato come il nostro ordinamento sia ispirato a regole limitative della diffusione e possesso dei mezzi di offesa, tant'è che i provvedimenti che ne consentono la detenzione ed utilizzo vengono ad assumere – su un piano di eccezionalità – connotazioni concessorie di una prerogativa che esula dall'ordinaria sfera soggettiva delle persone.

Quanto, poi, alla latitudine espansiva assunta *in subiecta materia* dal sindacato giurisdizionale, è utile ricordare come i fatti presi in considerazione ed il pericolo di abuso che si è inteso prevenire non siano suscettibili di scrutinio nel merito da parte del giudice della legittimità dell'azione amministrativa, salvi evidenti profili di travisamento dei presupposti del provvedere, irragionevolezza e non adeguatezza allo scopo perseguito, che non emergono nella fattispecie di cui è controversia (cfr. Cons. Stato, sez. III, 1° aprile 2015 n. 1731).

Quanto alla fattispecie all'esame, l'avversato diniego non è conseguito ad un giudizio di "inaffidabilità" del ricorrente: quanto, piuttosto, alla risultanze dei condotti accertamenti di polizia, sulla base dei quali non è risultata la presenza di "elementi indicativi di condizioni attuali di concreta, grave e potenziale esposizione a rischio, previsti dall'art. 42 T.U.L.P.S.".

Quanto sopra puntualizzato, può fondatamente escludersi che riveli carattere di presupposto abilitante ai fini del rilascio/rinnovo della licenza di che trattasi la circostanza rappresentata dalla movimentazione e/o dalla detenzione di valori.

La giurisprudenza è, infatti, concorde nel giudicare insufficiente – ai fini della prova del "dimostrato bisogno" – lo svolgimento di determinate attività commerciali o professionali che potrebbero, in quanto tali, esporre a reati contro la persona o il patrimonio, neppure se tali attività siano svolte in aree del Paese particolarmente colpite da fenomeni criminali e malavitosi ["Il "dimostrato bisogno" della licenza di portare armi è da considerare insussistente quando l'esigenza rappresentata a fondamento della domanda di rilascio o di rinnovo della licenza, per essere comune ad una categoria di soggetti (identificati, ad esempio, alla luce dell'attività svolta), sia contraddistinta da intrinseca astrattezza e sia quindi incoerente con la *ratio* della norma, fondata chiaramente sull'ineludibile condizione del concreto ed individuale pericolo di divenire vittima di fatti delittuosi": T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 19 febbraio 2008 n.

104; “La qualità di investigatore, socio accomandante e dipendente di un istituto di investigazioni, coinvolto in mansioni direttive ed amministrative che prevedono il maneggio di somme di denaro e la qualità di vice presidente di un'associazione di supporto alle vittime dell'usura, di per sé considerate e genericamente fatte valere, non configurano il "bisogno" connesso ad esigenze di difesa personale particolarmente pressanti ed evidenti che possono giustificare il rilascio della licenza di porto di pistola per difesa personale”: Cons. Stato, sez. VI, 21 maggio 2007, n. 2536; “Appare legittimo il diniego di autorizzazione, motivato con la mancata dimostrazione, da parte del richiedente, dell'assoluto bisogno di portare l'arma, non potendosi tale necessità desumere automaticamente dalla particolare attività professionale svolta dal ricorrente (e dalle modalità del suo svolgersi) ovvero dal fatto di operare egli in una regione (come la Calabria) infestata dalla criminalità organizzata: in tale prospettiva, si ritiene legittimo il diniego dell'autorizzazione al titolare di un esercizio commerciale, che abbia evidenziato nella sua richiesta l'esigenza di una protezione personale durante il frequente trasporto di valori a seguito di atti delittuosi eventualmente subiti”: Cons. Stato, sez. VI, 14 febbraio 2007, n. 621; nello stesso senso Tar Lombardia, Milano, sez. I, 1 agosto 2007, n. 5514, che ha giudicato insufficiente, ai fini del porto d'arma, il fatto di svolgere una professione che comporta il trasporto di molto denaro e la circostanza di abitare in una zona isolata).]

Il principio, del tutto condivisibile, sotteso alla citata giurisprudenza è costituito dalla necessità di impedire l'innescò di una “spirale perversa” in cui l'aumento (o il paventato pericolo di aumento) di reati contro la persona e il patrimonio – o l'operare di un oggettivo “rischio geografico”, legato alla particolare presenza della criminalità in determinate aree – possano alimentare una generalizzata diffusione delle armi e condurre, da un lato, a un ulteriore aumento dei fatti di

sangue che costituiscono gravissima turbativa della sicurezza pubblica e, dall'altro, a un vero e proprio sovvertimento del principio per cui la tutela della sicurezza pubblica e la difesa sociale sono riservati e affidati allo Stato (ed, entro ambiti limitati, alla polizia locale), tanto più e soprattutto in quelle aree - geografiche e sociali – nelle quali il rischio del ricorso generalizzato all'autodifesa può essere più alto.

In altri e più espliciti termini, se si ammette il principio per cui, in una regione come la Calabria, dove, purtroppo, l'incidenza delle attività criminali, organizzate e non, è molto alta, il solo fatto di svolgere un particolare attività (nella fattispecie: Dirigente medico presso la SAUB di Brancaleone) dia titolo a portare armi, si dovrà poi ammettere la conseguenza per cui fasce molto ampie della popolazione possano girare armate, con un vero e proprio ribaltamento di fatto di quello che, nonostante tutto, resta e deve rimanere (finché il Legislatore non dovesse, naturalmente, decidere di intervenire in senso diverso, nei limiti della Costituzione), un principio primo e fondante della ordinata convivenza civile e del reggimento amministrativo del nostro sistema istituzionale e giuridico, per cui è fatto divieto di portare armi ed è vietata l'autotutela (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 11 maggio 2009 n. 2522).

Con riferimento alla presente controversia, quanto precedentemente esposto persuade il Collegio che la discrezionale valutazione operata dalla competente Autorità –sostanziatasi nell'adozione del gravato provvedimento – abbia correttamente apprezzato gli elementi aventi rilevanza ai fini del rilascio del titolo abilitativo di che trattasi; in proposito osservandosi che, come rilevato nel gravato provvedimento:

- l'interessato “non ha fornito alcun nuovo, concreto ed attuale elemento di riscontro relativo ad un oggettivo suo stato di bisogno tale da giustificare il possesso di un'arma per difesa personale ... atteso che il mero riferimento da

parte dell'istante alle favorevoli determinazioni precedenti non può costituire motivazione alla concessione del richiesto beneficio”;

- “dall'istruttoria svolta dal locale Comando Provinciale dei Carabinieri non sono emersi elementi dai quali dedurre un rischio attuale e/o concreto per l'incolumità del richiedente, tenuto conto, fra l'altro, che non risulta che il medesimo abbia denunciato di avere subito minacce o aggressioni”.

Sulla base di tali rilievi, e ribadite le esposte considerazioni, dispone il Collegio la reiezione del presente gravame.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria, immediatamente ritenuto per la decisione nel merito, ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a., il ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Amministrazione intimata, in ragione di € 1.000,00 (Euro mille/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente, Estensore

Filippo Maria Tropiano, Referendario

Angela Fontana, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)